



COMUNE DI SAVA

(Provincia di Taranto)
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER ANNI 20 DEL SERVIZIO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'APPALTO DI "GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, NONCHÉ' LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO CON SOSTITUZIONE DEI PALI E/O DELLE ARMATURE E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DELLO STESSO NONCHÉ LE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - Articolo 111 del d.lgs. n 50/2016 modificato con d.lgs. n. 56/2017.

Importo del corrispettivo: € 2.000,00 netti annui, oltre oneri previdenziali ed IVA

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Questa stazione appaltante intende affidare l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto in applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni del Servizio di "GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, NONCHÉ' LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO CON SOSTITUZIONE DEI PALI E/O DELLE ARMATURE E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DELLO STESSO NONCHÉ LE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE" del Comune di Sava (TA), contratto già in essere.

Il servizio da affidare consiste nella direzione dell'esecuzione del contratto per il suddetto appalto oggettivo e comprende le prestazioni ed attività professionali riportate al seguente art. 4) da svolgersi per la durata di anni 20 (venti) dalla data dell'inizio del servizio.

L'incarico dovrà essere eseguito nel rispetto del codice civile, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, delle Linee Guida ANAC e del Decreto 07/03/2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti allo specifico ruolo funzionale da tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di servizi, sicurezza nei cantieri e delle normative ambientali vigenti in materia.

ART. 2 - IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETTIVO

L'importo stimato del corrispettivo per lo svolgimento della prestazione di direttore dell'esecuzione del contratto per la durata di anni 20 (venti) in assenza di specifiche previsioni per la quantificazione dello stesso nel D.M. 17/06/2016 (c.d. "D.M. Parametri") è fissato in € **2.000,00 annui** oltre CAP ed IVA.

Art. 3 - PRESTAZIONI RICHIESTE

L'incarico professionale è regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, non configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro dipendente.

L'incarico avrà per oggetto l'espletamento delle attività connesse al ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni della "GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, NONCHÉ' LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO CON SOSTITUZIONE DEI PALI E/O DELLE ARMATURE E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DELLO STESSO NONCHÉ LE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE" del Comune di Sava (TA) per il periodo di anni 20 (venti).

Tali attività, oltre a quanto previsto all'art. 1 del presente capitolato d'oneri, sono di seguito elencate:

- a) coordinamento alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- b) verifica della regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, accertando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;

- c) tutte le attività espressamente demandate dal “Codice”, dalle Linee Guida ANAC e dal regolamento approvato con decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07/03/2018 recante “ *Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*”;
- d) tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati al direttore per l'esecuzione del contratto, che sono descritte nel disciplinare che allegato al presente atto ne forma parte integrante e tutte quelle che il capitolato speciale d'appalto e il relativo disciplinare tecnico inerente l'appalto del servizio oggetto prevedono siano di competenza del DEC. Oltre a tali compiti sono affidati al Direttore per l'Esecuzione del Contratto:
- o la tenuta della contabilità del contratto, la verifica della prestazione contrattuale eseguita, compreso l'accertamento dell'esatta consistenza ai fini della liquidazione del corrispettivo da parte degli organi pagatori, nel rispetto dell'impegno di spesa previsto per il contratto;
 - o la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro da parte dell'appaltatore negli appalti di servizi;
 - o l'autorizzazione all'appaltatore ad apportare varianti o modifiche in corso di esecuzione;
 - o l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione ai fini della liquidazione del canone.
 - o Verifica e relazioni sulle eventuali segnalazioni di disservizi;
 - o Tenuta contabilità dei servizi (Stati di avanzamento Servizi, etc.);
 - o Partecipazione presso la sede di svolgimento di almeno quattro operazioni per ciascun anno di servizio, di analisi qualitative sui rifiuti recuperabili conferiti alle specifiche piattaforme di destinazione;
 - o Istruttoria completa delle procedure attinenti eventuali contestazioni d'addebito in contraddittorio con le Ditte, compresa la definizione degli importi e relative penali da applicare;
 - o Presentazione agli uffici preposti di relazioni, computi e documentazione fotografica relativa allo svolgimento dei servizi da parte della Ditta aggiudicataria;

ART. 4 - ULTERIORI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.

1. Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, il soggetto incaricato si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria, o anche solo opportuna, al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
2. Il soggetto incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione del servizio in oggetto e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.
3. La persona nominativamente indicata in sede di gara per l'adempimento delle prestazioni messe in gara, deve garantire la propria presenza sul territorio comunale o quella di suoi incaricati durante lo svolgimento del servizio.

Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la loro specifica opera intellettuale ovvero la loro preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, essi possono avvalersi di propri collaboratori o delegati.

In ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del soggetto incaricato, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il soggetto incaricato e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il R.U.P., in ogni momento, può chiedere al soggetto incaricato, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del soggetto incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto sopra stabilito.

ART. 5 - TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO:

Il soggetto incaricato si impegna a espletare l'incarico meglio descritto agli artt. 3 e 4 del presente capitolato dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara, i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.lgs. 50/2016.

E' ammessa la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti; in tal caso, ai fini dell'ammissibilità, le dichiarazioni, unitamente alle varie componenti dell'offerta, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Si precisa che per il giovane professionista non sussiste l'obbligo di partecipazione diretta all'associazione temporanea, bensì è sufficiente la sua presenza in qualità di dipendente o di collaboratore in applicazione dell'art. 95, comma 13, del D.lgs. n. 50/16.

Il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto del servizio oggettivo dovrà essere assunto da una singola persona fisica.

Per le relative prestazioni il soggetto individuato potrà avvalersi di collaboratori.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il soggetto incaricato e gli interessati, le cui competenze e spese saranno a totale carico del medesimo.

La mancata disponibilità all'espletamento dell'incarico da parte della/e persona/e fisica/e nominativamente individuata/e dal concorrente comporterà la risoluzione del contratto di appalto in danno del Professionista con incameramento della cauzione definitiva, salvo maggiori danni, ferma restando, in caso di forza maggiore, la facoltà della Amministrazione comunale di considerarne la sostituzione con altro professionista di suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e che non ricada in alcuna causa di esclusione.

Sarà cura della Amministrazione comunale comunicare tempestivamente il nominativo al soggetto incaricato. Dall'aggiudicazione e fino al rilascio del certificato di conformità del servizio di che trattasi, il soggetto incaricato della presente gara, nonché la persona fisica nominativamente indicata quale incaricata della prestazione, non potrà accettare, né avere in corso rapporti professionali con l'appaltatore.

A tal fine l'Amministrazione comunale chiederà al soggetto incaricato nonché alla persona fisica nominativamente indicata quale incaricata della prestazione la presentazione di apposita dichiarazione attestante quanto sopra indicato.

ART. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il soggetto incaricato del servizio di che trattasi dovrà presentare, contestualmente alla firma del disciplinare di incarico, polizza di responsabilità civile professionale, a far data dall'inizio del servizio di igiene urbana, con specifico riferimento a quest'ultimo conformemente alla normativa vigente in materia .

Tale polizza, a copertura della responsabilità professionale del soggetto incaricato, quale professionista esterno, per i rischi derivanti da errori od omissioni nella esecuzione dell'incarico professionale di che trattasi che abbiano determinato a carico del Comune nuove spese e/o maggiori costi, dovrà essere presentata contestualmente all'inizio dell'incarico e avere decorrenza dalla data di inizio del servizio in oggetto e termine alla data del certificato di conformità.

La garanzia da prestarsi dovrà avere un massimale non inferiore al 10% dell'importo a base d'asta per l'intera durata del servizio diretto dal professionista.

La mancata presentazione della polizza di garanzia impedirà il pagamento delle competenze professionali della direzione dell'esecuzione del contratto.

ART. 8 - COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTI

L'ammontare del compenso dovuto dalla Amministrazione comunale al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di legge, calcolato a corpo, necessario per garantire la corretta esecuzione dell'attività professionale prevista per l'espletamento dell'incarico e sulla base della durata dello stesso, comprende le seguenti voci:

- a) onorario a corpo:
- b) spese: indipendentemente dal luogo di residenza o sede del soggetto incaricato.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in ratei semestrali previa emissione di fattura elettronica.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto del servizio oggettivo, l'onorario è commisurato all'importo complessivo del servizio eseguito.

Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione comunale della conformità del servizio certificata da parte del RUP.

In caso di incarico collegiale a raggruppamenti anche temporanei o comunque a più professionisti, il compenso previsto come sopra sarà corrisposto una sola volta.

Il prezzo come sopra indicato potrà subire variazioni solo per effetto di varianti in corso d'opera, fermo restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

ART. 9 - RIPARTIZIONE ONERI FISCALI ED ASSIMILATI

L'imposta di bollo e tutte le altre spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del soggetto incaricato, mentre il contributo integrativo previdenziale sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del comune, quale destinatario della prestazione.

Il soggetto incaricato non deve trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

ART. 10 – PENALI

Il ritardo o il mancato espletamento del servizio di che trattasi così come meglio descritto all'art. 3 del presente Capitolato Tecnico, ivi compresa la presentazione al committente di eventuali documentazioni previste nell'espletamento dell'incarico che il soggetto incaricato deve consegnare all'Ente Appaltante, relativamente ad ogni prestazione, in ritardo o non espletata rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato verrà sanzionata con una penale per ogni giorno di ritardo pari al 0,5% del relativo corrispettivo professionale dovuto sino al limite del 10%.

Gli importi di cui al comma precedente saranno detratti in sede di liquidazione senza alcuna formalità, fatti salvi i diritti di risarcimento per i danni cagionati dal mancato rispetto del presente Capitolato Tecnico.

Un ritardo superiore a 20 giorni, ferme restando le penali ed eventuali possibili rivalse o responsabilità personali, potrà comportare la revoca dell'incarico da parte del Comune.

Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato e a cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.

Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia.

Il soggetto incaricato è tenuto a consegnare sempre tutta la documentazione presentata al Comune mediante nota di accompagnamento, datata e sottoscritta, riportante in elenco il materiale trasmesso.

Detta documentazione potrà essere inviata anche a mezzo pec.

ART. 11 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, consentita dall'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto qualora il Soggetto incaricato non svolga con diligenza le funzioni e mansioni previste dalla vigente normativa a carico del soggetto incaricato, con particolare riferimento alla reiterata e sostanziale violazione degli obblighi assunti dal soggetto incaricato.

ART. 12 - RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto nella convenzione e nel presente capitolato tecnico, le parti contraenti fanno riferimento alle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

ART. 13- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del contratto e del presente capitolato speciale sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile del competente settore tecnico e il Soggetto incaricato.

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma precedente, dette controversie vengono devolute, alla autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Foro competente è quello di Taranto.

Si applicano, nel caso di controversie di importo economico non inferiore al 10% dell'importo di contratto, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 206 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO E LLPP
Arch. Alessandro FISCHETTI